

La legge “presa sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità surrogata e ordine pubblico internazionale (ord. 8325/2020)

FABIO FERRARI*

Nota a Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, ordinanza n. 8325 del 29 aprile 2020.

Disponibile all’indirizzo: <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-di-Cassazione-Prima-Sezione-Civile-Ordinanza-n.-8325-2020-Questione-di-legittimita-costituzionale-maternita-surrogata-riconoscimento-del-legame-di-filiazione-tra-genitore-di-intenzione-e-minore>

Data della pubblicazione sul sito: 30 maggio 2020

Suggerimento di citazione

F. FERRARI, *La legge “presa sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità surrogata e ordine pubblico internazionale (ord. 8325/2020)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Verona. Indirizzo mail: fabio.ferrari@univr.it.

Dopo aver stigmatizzato la pratica della ‘maternità surrogata’ con due eloquenti *obiter dicta*¹, la Corte costituzionale avrà la possibilità di esprimersi direttamente sul tema, seppur sotto il particolare profilo di cui si dirà a breve.

L’occasione sorge dall’ordinanza di remissione della I sez. civ. della Cassazione, con la quale è stata sollevata q.l.c. in riferimento all’art. 12.6 della l. n. 40 del 2004, nonché all’art. 64.1, lett. g della l. n. 218 del 1995 (a cui si aggiunge, pare di poter dire impropriamente trattandosi di un giudizio incidentale, l’art 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, ossia una fonte secondaria).

Il tema può essere così riassunto: nel 2016, con sent. n. 19599, la medesima sezione riconosceva ad un fanciullo nato da due donne all’estero tramite fecondazione eterologa lo *status* di figlio, nonostante l’esplicito divieto a tale pratica previsto dalla legge n. 40 del 2005. A questo risultato la Cassazione giungeva attraverso un’innovativa interpretazione del principio di ordine pubblico internazionale²: era da intendersi non solo più affievolito nel contenuto rispetto all’ordine pubblico interno (secondo una lettura consolidata anche in dottrina³), ma altresì strettamente limitato ai «principi fondamentali e/o supremi» dell’uomo consacrati nella Costituzione, nella Carta di Nizza, nei Trattati UE e nella CEDU⁴. Solo scelte legislative prive di discrezionalità («a rime obbligate»), in quanto – a detta della Cassazione – espressive dei suddetti principi⁵, dovevano considerarsi

¹ Cfr. C. cost. n. 272 del 2017, § 4.2 *cons. dir.*: «(...) la maternità surrogata (...) offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» e, in modo più sfumato, C. cost. n. 162 del 2014, § 9 *cons. dir.*

² Sui caratteri di innovatività della pronuncia, tra i molti, C. TRIPODINA, *C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi)*, in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, p. 121 e O. FERACI, *Ordine pubblico e riconoscimento in Italia dello “status” di figlio “nato da due madri” all’estero: considerazioni critiche sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016*, in *Riv. dir. int.*, 1, 2017, in particolare p. 171 ss.

Tuttavia, l’affievolimento dell’ordine pubblico quale barriera protettiva dell’ordinamento interno, verso una concezione protesa *in primis* ad abbracciare la tutela ‘multilivello’ dei diritti fondamentali dell’uomo, si intravede già in ormai datate sentenze della Corte di cassazione: Cass. civ. n. 2788 del 1995 (sul punto, F. SALERNO, *La costituzionalizzazione dell’ordine pubblico*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2, 2018, p. 268; da ultimo, C. Cass. n. 12193 del 2019).

³ Cfr. F. SALERNO, *op. e p. cit.* Ancora, L. FUMAGALLI, *Diritto straniero (applicazione e limiti)*, in *Enc. dir.*, Ann., IV, Giuffrè, Milano, 2011, p. 487, n. 86.

⁴ Cfr. C. Cass. n. 19599 del 2016, §7.

⁵ Rinviano ad altra sede un approfondimento sul punto (F. FERRARI, *Profili costituzionali dell’ordine pubblico internazionale. Su alcuni condivisibili “passi indietro” della Corte di cassazione in tema di PMA*, in *BioLaw Journal*, 2020, in corso di pubblicazione), la

idonee ad erigere la barriera dell'ordine pubblico ai provvedimenti stranieri: la preclusione sul punto della legge 40, essendo al contrario frutto di una mera scelta discrezionale del legislatore, non rispondeva a questo requisito, non potendo dunque impedire la piena tutela del superiore interesse del minore.

La pronuncia raccoglieva sia il plauso di parte della dottrina per il suo afflato promozionale nei confronti di minori nati da 'turismo procreativo', sia condivisibili obiezioni per un uso quantomeno discutibile delle fonti e di alcune delicate categorie costituzionali elaborate dal giudice delle leggi⁶: a questo proposito, non

ricostruzione della Cassazione non sembra a chi scrive condivisibile per almeno tre ragioni: 1) le sentenze a rime obbligate non sono necessariamente espressione di principi supremi (o controlimiti: sulla saldatura giurisprudenziale dei due lemmi cfr. C. cost. n. 238 del 2014). 2) L'applicazione dei suddetti principi non implica *de jure* sentenze a rime obbligate. 3) La possibilità per la Corte costituzionale di intervenire con una sentenza additiva dipende spesso proprio dal mutevole sistema legislativo, e non dall'unica (supposta) applicazione legislativa di principi supremi.

Per il primo aspetto, pare sufficiente anche limitarsi ad analizzare le sentenze additive del 2015, l'anno precedente a quello in cui è stata resa la sentenza della Cassazione: cfr., per esempio, sentt. nn. 48, 97, 109, 188, 192, 262 del 2015.

Per il secondo, di sentenza additiva si può parlare per la parte centrale del dispositivo di accoglimento di C. cost. n. 18 del 1982. Ciò non vale invece per C. cost. n. 238 del 2014, data la peculiare modalità di funzionamento dell'art. 10.1 Cost. Al contempo, nel caso ipotetico di un conflitto con il diritto UE, il dispositivo dovrebbe colpire la singola disposizione del Trattato 'nella parte in cui prevede...'. Qualora si guardi invece alle decisioni nelle quali la Corte utilizza parametri espressivi di principi supremi per dichiarare l'illegittimità costituzionale di leggi ordinarie, la tipologia di dispositivi adottati non è certo esauribile nelle additive: *ex pluribus*, sentt. n. 262 del 2009, n. 63 del 2016, n. 205 del 2017. A maggior ragione per quanto qui interessa, cfr. altresì C. cost. n. 138 del 2010.

Per il terzo, assorbente è il richiamo *ratione materiae* a C. cost. n. 96 del 2015, e ad una motivazione espressamente legata alle 'discrezionali' modalità legislative di disciplina della legge sull'interruzione di gravidanza. Ancora, si pensi per esempio alla storica giurisprudenza costituzionale in tema di (estensione del) diritto all'astensione dal lavoro per assistenza dei figli, tutta costruita sulla coerenza della *ratio legis*: cfr. C. cost. n. 1 del 1987, n. 215 del 1990 e n. 341 del 1991. Più di recente, su altre materie, *ex pluribus*, C. cost. n. 333 del 2009, nn. 94 e 139 del 2015, ove la Corte spesso giustifica l'intervento additivo – da essa stessa in precedenti pronunce ritenuto non possibile – proprio sulla base della legislazione *ex novo* introdotta.

⁶ Senza alcuna pretesa di completezza, apprezzamenti sono stati espressi da A. SCHILLACI, *Le vie dell'amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell'atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso*, in *articolo29.it*, 2 ottobre 2016, *passim*; G. FERRANDO, *Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis*, in *Cor. giur.*, 2, 2017, p. 190 ss. e M. Winkler, *Figlio di due madri: la Cassazione, la genitorialità e l'ordine pubblico internazionale*, *Quot. giur.*, 11 ottobre 2016, *passim*.

convinceva anzitutto il declassamento del ruolo del legislatore, il cui titolo a fissare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi interessi – a maggior ragione in materie eticamente sensibili – veniva considerato non un elemento *strutturale* del sistema costituzionale⁷, ma una sorta di ornamento legato all’attuazione di ‘meri’ enunciati *non* supremi della Costituzione⁸. Inoltre, destava perplessità l’esplicito richiamo ad un sindacato costituzionale «preventivo e virtuale»⁹ che, secondo la Cassazione, ciascun giudice di merito era tenuto a compiere dovendo valutare la natura suprema (o meno) del principio costituzionale di volta in volta in gioco, dando così luogo ad una preoccupante sovrapposizione di ruolo con la Corte costituzionale.

In ogni caso, la pronuncia esercitava una significativa influenza sulla successiva giurisprudenza di merito e legittimità¹⁰. Forse anche per questo, nel 2017 e nel 2019 intervenivano due importanti sentenze delle SS.UU. (rispettivamente n. 16601 in tema di *punitive damages* e n. 12193 proprio in un analogo caso rispetto a quello oggi in esame), con le quali il giudice di legittimità sembrava compiere qualche opportuno ‘passo indietro’ rispetto al 2016: i principi costituzionali, si leggeva nelle due pronunce, trovano nel legislatore il loro fisiologico attuatore, e il dato legislativo non solo non può essere a priori ignorato nella configurazione dell’ordine pubblico, ma è assolutamente centrale per comprenderne la fisiologica evoluzione¹¹. A maggior ragione nella sentenza sui ‘due padri’ del 2019, le SS.UU.

In senso contrario, con la stessa avvertenza di cui sopra, C. TRIPODINA, *C’era una volta*, cit., pp. 119-129; O. OLIVITO, *Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione para-costituzionale*, in *Riv. AIC*, 2, 2018, in particolare pp. 1-11; O. FERACI, *Ordine*, cit., p. 174 ss.

⁷ Sul ‘modello costituzionale’ di tutela dei diritti R. BIN, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivista AIC*, 4, 2018, in particolare p. 635 ss.

⁸ C. Cass. n. 19599 del 2016, § 7: «(...) dovendosi ammettere il contrasto con l’ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell’ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari».

⁹ Ivi.

¹⁰ Cfr., per esempio, Cass. civ. n. 14878 del 2017. Quanto ai giudizi di merito, U. SALANITRO, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità*, in *Nv. giur. civ. comm.*, 4, 2019, p. 740, n. 17.

¹¹ «La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale (...) Gli esiti armonizzanti, mediati dalle Carte sovranazionali, potranno agevolare sovente effetti innovativi, ma Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancora vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro “fiato corto”, ma reso

sottolineavano l'importanza del precetto penale posto a sanzione della maternità surrogata (richiamando così, pare di poter dire, la tesi del diritto penale quale «minimo etico» di una comunità¹²), che senza alcun dubbio esprimeva un principio di ordine pubblico¹³. La legge, in definitiva, andava presa sul serio, a maggior ragione dal giudice (art. 101.2 Cost.).

Qui, si inserisce l'ordinanza annotata: la I sez. civ. prende atto del diritto vivente formatosi in tema di maternità surrogata dopo le SS.UU. del 2019¹⁴. Ritiene però di non poter aderire a tale opzione ermeneutica, sospettando che la legge così interpretata contrasti sia con l'art. 117.1 Cost., in particolare modo con l'art. 8 CEDU (a cui si aggiungono gli artt. 2, 3, 7, 8, 9, e 18 della Convenzione di New York delle Nazioni Unite siglata nel 1989 e l'art. 24 della Carta di Nizza dell'UE), sia con numerosi parametri interni (artt. 2, 3, 30, 31 Cost.).

Quanto al primo profilo, la Cassazione richiama il parere consultivo reso *ex* Protocollo 16 dalla Corte EDU sul noto caso *Menesson*, in tema di maternità surrogata¹⁵: in quell'occasione, sottolinea la Cassazione, la *Grande Chambre* ha sia affermato l'ampio margine di discrezionalità in materia concesso agli Stati, sia ritenuto idoneo l'istituto dell'adozione a sostituirsi al riconoscimento diretto di genitorialità. Ma quest'ultima possibilità è per la Corte EDU percorribile solo a

più complesso dall'intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca. Non vi potrà essere perciò arretramento del controllo sui principi essenziali della “*lex fori*” in materie, come per esempio quella del lavoro (v. significativamente Cass. 10070/13) che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica», C. Cass. n. 16601 del 2017, § 6.

¹² Su questo, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1985, p. 35 ss.

¹³ «(...) tale sentenza ha ritenuto pacifica l'applicabilità del divieto della surrogazione di maternità risultante dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, osservando che tale disposizione è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, posta di regola a presidio di beni fondamentali», C. Cass. n. 19123 del 2019, § 13.1, richiamando in senso adesivo C. Cass. n. 24001 del 2014.

¹⁴ «Tuttavia la impossibilità di una opzione interpretativa in contrasto con quello che allo stato costituisce il diritto vivente, per come interpretato dalla più alta istanza della giurisdizione di legittimità, direttamente chiamata a pronunciarsi su una questione di massima importanza, e, per altro verso, la impossibilità di confermare una linea interpretativa che, per quanto si è detto sinora, si ritiene in contrasto con la posizione espressa dalla Corte Europea sullo stesso tema, induce a sollevare la questione di costituzionalità (...)»: C. Cass. n. 8325 del 2020.

¹⁵ Sul caso, tra gli altri, M. GIACOMINI, *Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo*, *Oss. AIC*, 3, 2019, p. 181 ss.; R.G. CONTI, *Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata*, in *Ques. giust.*, 28 maggio 2019, § 4 ss.; O. FERACI, *Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l'ordinamento giuridico italiano*, in *Oss. fonti*, 2, 2019, in particolare p. 13 ss.

condizione che garantisca una protezione tempestiva ed efficace del minore: circostanza che secondo la Cassazione è ben lungi dal realizzarsi con l'attuale disciplina legislativa (in particolare, art. 44, lett. d., della l. n. 184 del 1983)¹⁶.

Quanto al secondo aspetto, secondo la Cassazione non può derivare al minore alcun pregiudizio dalle scelte 'procreative' dei genitori; accogliendo una proposta della dottrina¹⁷, distingue tra ordine pubblico internazionale «discrezionale» e «costituzionale»: il primo tiene conto anche delle norme imperative interne, comprese quelle penali; il secondo attiene solo ai «valori supremi e vincolanti della cultura giuridica (...) trasfusi nella Costituzione, nella Convenzione europea del 1950 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE»¹⁸. In questo modo, la prima accezione impedirebbe il riconoscimento della pratica penalmente vietata in Italia, facendo così salve le scelte legislative; la seconda consentirebbe al contempo una piena tutela del minore. Da ultimo, conclude la Cassazione, non si può ignorare la palese differenza tra maternità surrogata a titolo gratuito, (tale è quella solidaristica prevista in Canada da cui è nato il minore in esame), e quella esplicitamente commerciale sanzionata nel nostro ordinamento¹⁹; né si può pretendere che il

¹⁶ «(...) non può ritenersi adeguato alle prescrizioni del parere consultivo del 9 aprile 2019 il modo alternativo di riconoscimento cui fa riferimento la decisione delle Sezioni Unite e cioè l'adozione della L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d) (...) L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), non crea legami parentali con i congiunti dell'adottante ed esclude il diritto a succedere nei loro confronti. In sostanza vi è – sempre che il procedimento di adozione in casi particolari si concluda positivamente – una sorta di declassamento (downgrade) della relazione genitoriale e dello *status filiationis* che non può legittimarsi in alcun modo paragonandolo a quello del matrimonio fra persone dello stesso sesso in unione civile previsto dal legislatore del 2016»: C. Cass. n. 8325 del 2020.

¹⁷ A. SASSI, S. STEFANELLI, *Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico*, in *BioLaw Journal*, 1, 2019, p. 388.

¹⁸ «È quindi possibile affermare che la nozione di ordine pubblico internazionale, anche se intesa come comprensiva della rilevanza di norme interne inderogabili, e di rilevanza penale, nella tradizione giuridica domestica (cd. ordine pubblico discrezionale) non possa mai comportare la lesione di diritti fondamentali dell'individuo, manifestazione di valori supremi e vincolanti della cultura giuridica che ci appartiene, trasfusi nella Costituzione, nella Convenzione Europea del 1950 e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che rappresentano un ordine pubblico gerarchicamente superiore (cd. ordine pubblico costituzionale)»: C. Cass. n. 8325 del 2020.

¹⁹ *Ivi*: «Invero, non può apparire irrilevante che la gestazione in questione sia avvenuta nel pieno rispetto delle leggi di un Paese, quale il Canada, che condivide i fondamentali valori della nostra Costituzione e legittima solo la "maternità surrogata" altruistica, cioè senza corrispettivo e diretta a fornire sostegno a favore di una nascita, che altrimenti non potrebbe avvenire, con il consenso, accertato dalle autorità giurisdizionali, della madre gestazionale e/o genetica a non assumere lo status di genitore per favorire l'avvento di una

preminente interesse del minore sia valutato in via generale ed astratta dall'autorità del legislatore, spettando al contrario alla discrezionalità del giudice, nel singolo caso, comprendere quale via risulti più appagante per la protezione del fanciullo²⁰.

Da qui la richiesta di una pronuncia *additiva*: le norme oggetto sarebbero incostituzionali «nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (...)»²¹.

Così poste le questioni, alcune considerazioni. Va senza dubbio salutato con favore il dato formale, ossia il fatto che la I sez. civ., a differenza di quanto avvenuto nel 2016, abbia in questa occasione “preso sul serio” la legge: l'impostazione di massima è stata mantenuta, ma l'opzione ermeneutica che la reggeva si è opportunamente arrestata innanzi ad un dato legislativo chiaro, a maggior ragione nell'interpretazione data dalle SS.UU. Da qui, l'unica via percorribile: attestata l'impossibilità di un'interpretazione conforme, sollevare la q.l.c.²²

Nel merito, tuttavia, va detto che la giurisprudenza della Corte EDU in tema di maternità surrogata sembra ad oggi tutto fuorché *consolidata* (si pensi agli alterni esiti della stessa saga *Menesson*²³, o della notissima – pur parzialmente diversa nella fattispecie concreta – *Paradiso e C.*²⁴, che testimoniano un comprensibile tormento dei giudici di Strasburgo sul punto). Appare dunque mancare uno dei *presupposti* necessari al fine di invocare il parametro interposto *ex art. 117.1 Cost.*²⁵, non potendo certo ritenersi sufficiente il parere consultivo e non vincolante

nuova vita. Tale fattispecie ispirata da intenti solidaristici va distinta da quelle ipotesi in cui, invece, questa stessa pratica è realizzata con finalità di tipo commerciale».

²⁰ «In secondo luogo il principio della preminenza dell'interesse del minore impedisce al legislatore di imporre una sua compressione in via generale e astratta e di determinare conseguentemente un affievolimento *ex lege* del diritto al riconoscimento dello *status filiationis* legalmente acquisito all'estero. Un simile diniego non può che essere il frutto di una valutazione in sede giurisdizionale e sulla base di una considerazione rigorosa del caso concreto che conduca a ritenere, in via eccezionale, corrispondente all'interesse specifico del minore il mancato riconoscimento dello stato di filiazione»: C. Cass. n. 8325 del 2020.

²¹ Sul rapporto tra vincolo ermeneutico derivante da una pronuncia delle SS.UU., libertà interpretativa del giudice comune e diritto vivente innanzi alla Corte costituzionale, cfr. C. cost. n. 239 del 2009.

²² Cfr., qui, n. 14.

²³ Ric. n. 65192/11.

²⁴ Ric. n. 25358/12.

²⁵ A partire da C. cost. n. 49 del 2015, da ultimo cfr. C. cost. n. 25 del 2019.

Né, rinviando anche per l'approfondimento di questo profilo ad altra sede, appare pertinente il richiamo all'art. 24 della Carta di Nizza: sulla mancata competenza dell'UE in

richiamato dalla Cassazione quale perno del proprio ragionamento (e sempre ammesso – cosa non scontata – che il contenuto di tale parere possa effettivamente essere letto in senso adesivo all'impostazione del giudice di legittimità). Peraltro, il tema del necessario consolidamento interpretativo è del tutto assente nell'ordinanza.

Al contempo, non si fa alcun cenno ai due chiari *obiter* della Corte costituzionale richiamati in apertura. Certo, da un lato il giudice delle leggi non sarà formalmente tenuto al loro rispetto, dall'altro la q.l.c. sembra centrata non sull'istituto in sé, bensì sui suoi effetti in capo al minore così concepito in casi di pratica eseguita fuori dai confini nazionali²⁶. Tuttavia, non può non rilevarsi che accogliendo la tesi del giudice di legittimità, l'estero diventerebbe il chiavistello con cui poter scardinare qualunque barriera interna, e ogni tentativo di disciplina *discrezionale* del legislatore italiano, anche in un encomiabile sforzo di ragionevolezza, risulterebbe vano in partenza: una tale eventualità non sembra servibile, configurando una nozione di ordine pubblico che appare – almeno a chi scrive – ancor più irragionevole rispetto a quella censurata dalla Cassazione²⁷.

Destà inoltre perplessità la visione monolitica del 'supremo' interesse del minore proposta nell'ordinanza di remissione; i palesi equivoci di traduzione (non si tratta di un dettaglio: *nomina sunt consequentia rerum*²⁸) che hanno portato a fraintendere la reale portata dell'aggettivo in esame sono stati ampiamente evidenziati in dottrina²⁹, ma le opzioni interpretative sembrano talvolta trascurare questo chiarimento. La Cassazione contesta l'automatismo con il quale il legislatore nega ogni possibilità di tutela 'diretta' del fanciullo così concepito, ma con ancor più rigidità pare rifiutare che esistano alternative ad un pieno riconoscimento dello *status* di figlio (a tal punto da chiedere un intervento a 'rime obbligate'). Così, mentre nella pur discutibile e migliorabile prospettiva del legislatore – e delle

tema L. RATTI, *sub art.* 24, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (cur.), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, II, Milano, 2017, p. 482. Ancora, sul ristretto ambito di applicazione della medesima Carta dei diritti, e dunque in particolare sul contenuto degli artt. 51-53, A. MANGIA, *L'interruzione della grande opera. Brevi note sul dialogo tra le Corti*, in *Dir. pub. comp. eu.*, 3, 2019, pp. 870-871.

²⁶ Cfr., qui, n. 18.

²⁷ Cfr. C. cost. n. 221 del 2019, § 14. Cfr. però, in senso contrario, *ad adiuvandum* della motivazione, C. cost. n. 162 del 2014, § 13 *cons. dir.*, su cui M.E. D'AMICO, *L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, in *BioLaw Journal*, 2, 2014, p. 30.

²⁸ GIUSTINIANO, *Institutiones*, II, 7, 3.

²⁹ Su tutti, L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, pp. 86-88 ed E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 77 ss.

SS.UU. – l'interesse del minore appare per quello che è (appunto, un interesse importante, ma bilanciabile³⁰), nel rigore della Cassazione esso sembra divenire un vero e proprio 'valore', per ciò stesso refrattario a qualunque ragionevole compromesso con i propri pari³¹: per di più, tale superiorità dovrebbe essere sempre proclamata in concreto dal giudice comune, sganciandosi da qualunque precetto legislativo e sulla base di una personale interpretazione dei 'valori' costituzionali da applicare al caso. Quella stessa valutazione in concreto che, pienamente adagiata sulla fattispecie, è invece richiesta al giudice proprio dall'intricato bilanciamento di interessi previsto dall'istituto dell'adozione.

³⁰ L. LENTI, *Note*, cit., p. 104.

³¹ C. cost., sent. n. 272 del 2017.